

COMUNE
DI
RIVALTA DI TORINO

REGOLAMENTO

*PER LA DISCIPLINA
della*

**IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA**

I.M.U.

INDICE

ART. 1	3
Oggetto del Regolamento	3
ART. 2	3
Definizione di uso gratuito	3
ART. 3	4
Definizione di contratto di locazione agevolato	4
ART. 4	4
Rimborsi	4
ART. 5	4
Importi minimi di versamento	4
ART. 6	5
Abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 5	
ART. 7	5
Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	5
ART. 8	5
Esenzione immobile dato in comodato gratuito ad ente non commerciale	5
Entrata in vigore	6

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento regolano l'applicazione dell'imposta municipale propria, istituita e disciplinata dall'art. 1 commi 738-783 della L. 160/2019.
2. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano in particolare condizioni, modalità ed adempimenti amministrativi per l'applicazione dell'imposta e sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

Definizione di uso gratuito

1. Si considerano unità immobiliari concesse in uso gratuito quelle a disposizione di parenti in linea retta di primo grado, che rispettino i seguenti requisiti:
 - a) l'unità immobiliare concessa in uso gratuito sia adibita ad abitazione principale del parente in linea retta di primo grado;
 - b) il parente beneficiario non sia proprietario o titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, anche parziale, dell'unità immobiliare concessa in uso gratuito.
2. L'uso gratuito è ammesso per una sola unità immobiliare e pertinenze concessa ad un solo parente in linea retta di primo grado.
3. E' fatto obbligo al contribuente di comunicare per iscritto al comune impositore gli estremi dell'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti, attestando che l'unità immobiliare stessa è adibita ad abitazione principale del concessionario ed indicando contestualmente le generalità ed il grado di parentela del concessionario stesso. La comunicazione deve essere contestuale alla dichiarazione od alla denuncia di variazione.

ART. 3

Definizione di contratto di locazione agevolato

1. Si considerano contratti di locazione agevolati quelli stipulati ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 9/12/1998 n. 431 ed adibiti ad abitazione principale dal locatario o ai sensi delle convenzioni edilizie stipulate per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata residenziale, soggetti a finanziamenti pubblici promossi da bandi regionali, il cui canone di locazione è stabilito uguale o inferiore al 3% del prezzo di prima cessione, soggetto ad aggiornamenti, così come previsto e determinato dalla convenzione edilizia stessa.
2. E' fatto obbligo al contribuente di consegnare copia del contratto stipulato all'ufficio tributi del comune.

ART. 4

Rimborsi

- 1 Su specifica istanza del contribuente è possibile richiedere l'autorizzazione a procedere alla compensazione delle somme a credito dell'imposta IMU non dovuta e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima imposta in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d'imposta; sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute, il funzionario responsabile autorizza la compensazione, rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensabili per ogni annualità d'imposta.

ART. 5

Importi minimi di versamento

1. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi per importi annui inferiori a euro 5,00 comprensivi di eventuali sanzioni e interessi.

ART. 6

Abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero

- 1 Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

ART. 7

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.

ART. 8

Esenzione immobile dato in comodato gratuito ad ente non commerciale

1. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del D.

Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.